



## ASSOCIAZIONE PRESICCESI NEL MONDO

associazione di promozione sociale

### ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 24 del mese di agosto dell'anno duemilatredici alle ore 19,00 a Presicce, in via Enrico Fermi, 29, si sono riuniti i signori:

1. RATANO CARMELO nato a ~~Presicce~~ (LE) il 23/12/1957 residente a Viterbo in via Monte Cervino, 127 di professione avvocato; codice fiscale RTHCHL57T23H047U
2. SANCESARIO GIUSEPPE nato a Presicce (LE) il 17 agosto 1947, residente a Roma, largo Bacone, 5, di professione medico; codice fiscale SNCGPP47M17H047F;
3. CESARIO GIUSEPPE nato a Presicce (LE) il 12 marzo 1949, residente a Bubrio (BO), via Caduti di Cefalonia, 150, di professione pensionato; codice fiscale CSRGPP49C12H047J
4. LUBELLO CARLO LUIGI nato a Presicce (LE) il 20 maggio 1954 residente a Perugia, via F. Gregorovius, 20, di professione dottore commercialista; codice fiscale LBLCLL54E20H047G
5. QUARANTA LORENZO nato a Gallipoli (LE) il 10 novembre 1958 residente a Montegaldella (VI), via S.Maria Maddalena, 8, di professione informatore medico codice fiscale QRNLNZ58S10D883P
6. LUBELLO RITA nata a Presicce (LE) il 27 febbraio 1959 residente a Binasco (MI), via Buonarroti, 3a, di professione insegnante; codice fiscale LBLRTI59B67H047S
7. PANESE MARIA ELENA nata a ~~Presicce~~ il 21/03/58 residente a ~~Binasco~~ (MI) di professione ~~avvocato~~ ~~INIEGATA~~ codice fiscale PNSMLN58C65H047B
8. MAGGIO FRANCESCO nato a Presicce (LE) il 24 luglio 1948 residente a Binasco (MI), via Buonarroti, 3a, di professione pensionato codice fiscale MGGFNC48L24H047X
9. CESARIO GAETANO nato a Presicce (LE) il 08 gennaio 1951 redidente a Bubrio (BO), via Edera, 5, di professione pensionato; codice fiscale CRSGTN51A08H047X
10. SERGI CARMELO nato a Presicce (LE) il 08 dicembre 1949 residente a Savignano sul Rubicone, via Alberti, 26, di professione dirigente scolastico; codice fiscale SRGCML49T08H047Z
11. GUERRA COSIMO nato a Gallipoli (LE) il 27 febbraio 1953 residente a Padova, via Gianio Pannonio, 8, di professione medico di famiglia; codice fiscale GRRCSM53B27D883I

Lo scopo della riunione è la costituzione di una associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE PRESICCESI NEL MONDO le cui finalità e la cui disciplina sono indicati nello statuto

allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

I presenti, che assumeranno la qualifica di SOCI FONDATORI, deliberano all'unanimità di costituire l'associazione di promozione sociale ASSOCIAZIONE PRESICCE NEL MONDO e costituiscono un fondo patrimoniale per un ammontare complessivo pari a € 500,00 (cinquecento) Tale apporto è comprendente della quota associativa richiesta ai soci per l'anno in corso.

Fino a quando sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi comunque per l'approvazione del primo bilancio, i membri del comitato sono:

1. ~~CE~~ARIO GIUSEPPE – che assume la carica di Presidente
2. PANESE MARIA ELENA - che assume congiuntamente le cariche di Vicepresidente e di Tesoriere
3. LUBELLO CARLO LUIGI – che assume la carica di Segretario
4. RATANO CARMELO
5. SANCESARIO GIUSEPPE
6. QUARANTA LORENZO
7. LUBELLO RITA
8. CESARIO GAETANO
9. MAGGIO FRANCESCO
10. SERGI CARMELO
11. GUERRA COSIMO

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. *[Signature]* 2. *[Signature]* 3. *[Signature]*  
4. *[Signature]* 5. *[Signature]* 6. *[Signature]*  
7. *[Signature]* 8. *[Signature]* 9. *[Signature]*  
10. *[Signature]* 11. *[Signature]*



*[Stamp]*  
DIREZIONE REGIONALE  
Ufficio Territoriale di Roma

Registrato al N. 9643/3°  
in data 27 AGO. 2013

per delega del Direttore Provinciale (D. G. Landolfi)

L'Addetto al Servizio

Maria Antonietta

agenzia  
Entrate

Direzione Provinciale di  
Ufficio Territoriale di

## ASSOCIAZIONE PRESICCESI NEL MONDO

Registrata al N.° 8643 Mod. 8

in data 27.12.2013

associazione di promozione sociale

Atto per delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)

L'Addetto al Servizio

(Antini) Maria Antonietta

### STATUTO

#### Art. 1

1. L'ASSOCIAZIONE PRESICCESI NEL MONDO, di seguito detta associazione, è una associazione di promozione sociale e come tale ne sarà richiesta l'annotazione dei registri previsti dalla L. n. 383 del 7 dicembre 2000 e dalla Legge regionale della Regione Puglia n. 39 del 18 dicembre 2007. L'associazione ha sede in PRESICCE, via Enrico Fermi, 29, e potrà istituire sedi secondarie.

#### Art. 2

##### Finalità

1. L'associazione ha lo scopo di realizzare, mediante il contributo dei propri aderenti e di coloro che ne condividono i progetti e gli obiettivi, interventi tesi al miglioramento e recupero dei beni artistici, paesaggistici e storici del territorio del Comune di Presicce e territori limitrofi nonché interventi culturali, editoriali, musicali e informativi finalizzati al recupero della memoria storica locale, delle sue tradizioni popolari e sociali e allo sviluppo sociale della comunità; l'associazione è aperta a tutti i presiccesi che risiedono in Italia e nel mondo e che vogliono mantenere un legame "particolare" con Presicce, la comunità presiccese ed il territorio salentino. E' altresì aperta a tutti coloro che, pur se non di origine presiccese, condividono le finalità dell'associazione.

2. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.

#### Art. 3

##### Soci

1. I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari
- c) Soci onorari

Sono Soci Fondatori i promotori ed i firmatari dell'atto Costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione, ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato

Sono soci onorari coloro che per il loro prestigio e per il contributo dato al raggiungimento delle finalità sociali vengono riconosciuti tali a maggioranza dall'Assemblea.

Ogni socio è eleggibile per la nomina degli Organi Collegiali.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;



- morte;

- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

#### Art. 4

#### Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato

#### Art. 5

#### Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente;

#### Art. 6

#### Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, preferibilmente nel mese di agosto, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione da effettuarsi tramite posta elettronica o/e con la pubblicazione sul sito web dell'associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione.

#### Art. 7

#### Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 a 11 membri secondo le decisioni dell'assemblea.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni anno.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica. Di tali riunioni, che possono tenersi anche in video conferenza, viene redatto apposito verbale.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- nominare il tesoriere;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;



- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

## Art. 8

### Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

## Art. 9

### Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede, con l'ausilio del Presidente, alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
  - provvede, in concordanza con il Presidente, al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

## Art. 10

### Tesoriere

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- redige la prima nota cassa che dovrà trasmettere periodicamente al Segretario affinché quest'ultimo possa ottemperare alla rilevazione contabile delle operazioni;
- collabora con il Segretario alla redazione dello schema del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

- sarà autorizzato ad operare, in maniera disgiunta o congiunta con il Presidente, sui conti correnti bancari e/o postali intestati alla associazione.

## Art. 11

### Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Lecce il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

## Art. 12

### Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## art. 13

### Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del presidente e del tesoriere.

4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

#### Art. 14

##### Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Art. 15

##### Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

#### Art. 16

##### Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

#### Art. 17

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 18

##### Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.